DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1969

che dispensa la Repubblica federale di Germania dall'applicazione, per certe specie, delle direttive del Consiglio del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di cereali

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(69/270/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata con la direttiva del 18 febbraio 1969 [2], e precisamente il suo articolo 23 bis,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [3], modificata con la direttiva del 18 febbraio 1969 [4] e precisamente il suo articolo 23 bis,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che nessuna semente delle specie di sulla, di poa annuale, di fieno greco, di riso e di scagliola è stata mai moltiplicata nella Repubblica federale di Germania nel passato e che nessuna semente di queste specie è stata commercializzata normalmente;

considerando che fino a quando queste condizioni permangono è opportuno dispensare la Repubblica federale di Germania dall'applicazione delle disposizioni delle direttive predette per le specie in causa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente delle sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è dispensata dall'applicazione della:

1. direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi e piante foraggere per quanto riguarda le specie elencate qui di seguito:
 a) Hedysarum coronarium L. sulla
 b) Poa annua L. poa annuale
 c) Trigonella foenumgraecum L. fieno greco;

2. direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali per quanto riguarda le specie elencate qui di seguito:
 a) Oryza sativa L. riso
 b) Phalaris canariensis L. scagliola.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 8.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(4) GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 1.